



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

REGOLAMENTO ELEZIONE PRESIDENTE C.I.A. E DEI COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO C.I.A.

Art. 1 - Convocazione

- [1] L'Assemblea Generale di categoria dei delegati tesserati C.I.A. dovrà essere convocata dal Presidente Federale ogni quadriennio olimpico entro il 30 giugno dell'anno successivo allo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi.
La convocazione dell'Assemblea Generale di Categoria dei delegati tesserati C.I.A. avviene a mezzo avviso pubblicato su Comunicato Ufficiale emanato dal Presidente Federale, controfirmato dal Segretario Generale.
- [2] Il Comunicato Ufficiale di convocazione deve contenere l'indicazione della città prescelta quale sede dell'Assemblea, la data di effettuazione e l'ora d'inizio dei lavori assembleari in 1^a e 2^a convocazione, l'ordine del giorno e la composizione della Commissione Verifica dei Poteri, nonché quanto altro previsto dal presente regolamento. Il Comunicato Ufficiale deve essere spedito a mezzo raccomandata, ai delegati eletti nei vari collegi nazionali, regionali o interregionali. Fra la data di effettiva spedizione della convocazione e la data fissata per lo svolgimento devono intercorrere almeno trenta giorni.

Art. 2 – Diritto di partecipazione e di voto

- [1] Hanno diritto di partecipazione e di voto all'Assemblea di categoria i delegati eletti da tesserati C.I.A.

Art. 3 - Compiti della Commissione Verifica dei Poteri

- [1] Il Consiglio Federale nomina la Commissione Verifica dei Poteri scelta al di fuori del proprio ambito tra persone che non siano candidate a cariche federali elettive nell'Assemblea nella quale vengono chiamate ad operare.
- [2] La Commissione è composta dal Presidente, da almeno due membri effettivi e due supplenti, oltreché dal Segretario, che non ha diritto a voto.
- [3] In caso di dimissioni od impedimento di componenti nominati, che non permettano di raggiungere il numero minimo suindicato, il Consiglio Federale provvede in qualsiasi momento alle sostituzioni.
- [4] La Commissione Verifica dei Poteri accerta l'esercizio del diritto di partecipazione e/o di voto, mediante controllo della regolarità della rappresentanza dei delegati eletti dai tesserati C.I.A.
- [5] Rilascia le tessere di partecipazione.
- [6] Compila i relativi elenchi per le votazioni da consegnare alla Presidenza dell'Assemblea.
- [7] Al termine dei lavori, la Commissione Verifica dei Poteri redige il verbale conclusivo.
- [8] Avverso le decisioni della Commissione Verifica dei Poteri decide l'Assemblea Generale di categoria a maggioranza dei delegati presenti.

Art. 4 - Costituzione dell'Assemblea di Categoria

- [1] Ai fini della costituzione dell'Assemblea di Categoria fa fede il Verbale della Commissione Verifica dei Poteri.
- [2] Le Assemblee Generali di Categoria sono regolarmente costituite:
- a) in prima convocazione quando siano presenti almeno i 3/5 dei delegati;
 - b) in seconda convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei delegati.

[3] Le norme di funzionamento delle Assemblee sono disciplinate dal Regolamento Organico.

Art. 5 - Preliminari dell'Assemblea di Categoria

[1] L'Assemblea Generale di Categoria è presieduta dal Presidente Federale o da un suo delegato. L'Assemblea composta dai delegati dei tesserati C.I.A. aventi diritto a voto prende atto del verbale della Commissione Verifica dei Poteri.

[2] I lavori dell'Assemblea Generale di categoria sono diretti da un Presidente ed un Vicepresidente eletti con voto palese tra i tesserati F.I.P. che non abbia presentato alcuna candidatura. Detti incarichi non sono revocabili nel corso dell'Assemblea e debbono essere conferiti a persone diverse dai candidati alle varie cariche elettive e la relativa elezione avviene, all'unanimità, per acclamazione.

[3] Le funzioni di Segretario e Vicesegretario sono svolte, di norma, da personale del C.I.A. e/o da altri funzionari federali designati dalla Segreteria Generale della F.I.P.

[4] Possono partecipare all'Assemblea Generale di Categoria, in qualità di osservatori, i membri del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Procuratore Federale.

Art. 6 - Sistemi di votazione

[1] L'elezione delle cariche federali avviene con voto espresso segretamente e a pubblico scrutinio.

[2] Lo spoglio e la proclamazione degli eletti avviene separatamente, carica per carica.

Art. 7 - Candidature

[1] Per concorrere alle cariche di Presidente C.I.A. e componente del Consiglio Direttivo C.I.A. in rappresentanza dei tesserati C.I.A., deve essere presentata preventivamente una formale candidatura.

[2] Per i requisiti di eleggibilità, ineleggibilità ed incompatibilità si rimanda a quanto previsto agli articoli 5bis, 5ter e 5quater del Regolamento C.I.A.

[3] Le candidature alla Presidenza C.I.A. per essere validamente proposte, devono essere presentate da almeno 15 Arbitri impiegati nei campionati professionistici o da 15 Arbitri impiegati nei campionati non professionistici o da 15 Ufficiali di Campo.

Le candidature alla carica di Consigliere, per essere valide, devono essere presentate da almeno 10 (dieci) tesserati C.I.A. del Collegio elettorale di riferimento.

Salvo espresso dissenso, l'accettazione della candidatura è presunta.

[4] Le proposte di candidatura debbono essere sottoscritte dai tesserati C.I.A., le cui firme devono essere convalidate dal Presidente del Comitato Regionale C.I.A. competente territorialmente.

[5] Le proposte di candidatura debbono essere formulate sugli appositi moduli predisposti dalla Federazione, a disposizione dei tesserati C.I.A. presso le sedi dei Comitati Territoriali e inseriti sul sito federale.

[6] La presentazione può essere consentita anche su fogli diversi purché aventi le caratteristiche ed indicazioni essenziali alla individuazione della carica per la quale la candidatura è proposta.

Art. 8 - Deposito delle candidature e termine di presentazione

[1] Le candidature debbono essere depositate presso la Segreteria C.I.A.

[2] Il deposito può essere effettuato anche da persona estranea alle Società firmatarie.

[3] Il termine di presentazione delle candidature scade improrogabilmente entro le ore 14:00 del quindicesimo giorno antecedente la data di inizio dell'Assemblea e deve essere precisato espressamente sull'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Art. 9 - Formazione degli elenchi dei candidati – Ricorso avverso l'ammissibilità o meno di una candidatura

- [1] Scaduti i termini di presentazione delle candidature, la Segreteria C.I.A., espletato ogni opportuno accertamento, provvede alla compilazione dell'elenco suddiviso per cariche e numerando i candidati in ordine alfabetico.
- [2] La Segreteria C.I.A. da notizia dell'elenco predetto mediante pubblicazione sul sito internet federale almeno 12 (dodici) giorni prima della celebrazione dell'Assemblea.
- [3] Ove riscontrasse l'inammissibilità di una candidatura, la Segreteria C.I.A. lo comunicherà immediatamente all'interessato, ed al Comitato Regionale d'appartenenza, il quale potrà ricorrere tramite telegramma o fax alla Corte Federale entro il termine perentorio di 2 (due) giorni dalla pubblicazione delle candidature sul sito internet federale.
- [4] Analogamente, negli stessi termini e con le stesse modalità, il candidato la cui candidatura sia stata dichiarata ammissibile ed abbia interesse a contestare l'ammissibilità di un'altra candidatura, ha diritto di presentare ricorso, avanti la Corte Federale entro il termine perentorio di 2 (due) giorni dalla pubblicazione delle candidature sul sito internet federale.
- [5] La Corte Federale si pronuncerà, in via definitiva, entro il termine di 3 (tre) giorni dal ricevimento del ricorso. La decisione sarà pubblicata il giorno successivo sul sito internet federale.
- [6] In caso di accoglimento del ricorso, la Segreteria C.I.A. darà notizia con Comunicato Ufficiale del nuovo elenco dei candidati, da pubblicare immediatamente sul sito internet federale.

Art. 10 - Elezione delle cariche federali

- [1] L'elezione del Presidente C.I.A., avviene nel rispetto dell'art.6 del presente regolamento e, comunque, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi di tutti i delegati aventi diritto a voto e ammessi all'Assemblea dalla Commissione Verifica dei Poteri.
- [2] L'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo C.I.A. avviene nel rispetto dell'art.6 del presente regolamento e suddivisi per rispettiva categoria. Viene eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra due o più candidati, sarà eletto il più anziano di età.

Art. 11 - Formulazione del voto

- [1] Per l'elezione del Presidente C.I.A. e dei componenti del Consiglio Direttivo C.I.A. in rappresentanza dei tesserati C.I.A., ogni delegato può esprimere sulla scheda tante preferenze quante sono le cariche da eleggere.
Tutti i delegati votano per l'elezione del Presidente C.I.A.
Ciascun delegato vota per l'elezione del componente di riferimento del Consiglio Direttivo C.I.A.

Art. 12 - Verbale dell'Assemblea Generale

- [1] Il verbale dell'Assemblea Generale di Categoria, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
- [2] Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dalla Commissione Scrutinio, è redatto, entro 15 giorni, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria C.I.A. e l'altro trasmesso alla Segreteria Generale F.I.P.
- [3] Ciascun delegato, avente diritto a voto all'Assemblea Generale di Categoria ed ogni tesserato ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.